



*Travaso Attilio
Attilio in Carro*

ALLEGATO "B" AL REP. N. 35.233

RACC. N. 24.712

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata **"MONDO ACQUA S.p.A."**.

Art. 2

La Società ha sede nel Comune di Mondovì, con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4

La Società ha per oggetto le attività di gestione senza vincoli territoriali delle seguenti attività:

a) gestione dell'intero ciclo dell'acqua comprensivo della:

- captazione, raccolta, trattamento, acquisto, sollevamento e distribuzione di acqua per usi potabili e diversi;

- raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche nonché smaltimento dei fanghi residui;

b) approvvigionamento di gas, anche allo stato liquido, con svolgimento delle fasi di produzione, trasformazione, importazione, trasporto e stoccaggio;

c) commercializzazione e vendita, compresa l'esportazione, di gas anche allo stato liquido, di altri combustibili ai clienti finali e agli intermediari;

d) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di energia elettrica;

e) gestione del calore, anche a mezzo reti;

f) acquisto e vendita, in proprio o per conto dei titolari, dei certificati verdi, titoli di efficienza energetica, nonché di altri certificati, permessi e titoli del mercato dell'energia;

g) fornitura di servizi energetici e global service destinati ad edifici di abitazione, a strutture private, pubbliche e per servizi al pubblico, a complessi industriali e commerciali, compresa la progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione dei relativi impianti;

h) gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione;

i) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti citati;

l) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;

m) realizzazione ed esercizio dei sistemi informativi territoriali;

n) installazione ed esercizio di reti telematiche.

Le suddette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta, sia attraverso il ricorso a società esterne, anche controllate e/o partecipate, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi.

La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività proprie istituzionali.

In particolare la Società può:

- fornire consulenza, assistenza e servizi nei settori delle proprie attività; =====
- fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio; ===
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati; =====
- organizzare e gestire corsi per la diffusione e applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse; ==
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, e realizzare opere, inerenti le attività istituzionali di cui alle precedenti lettere da a) a n); =====
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche sempre relative alle proprie attività istituzionali; =====
- assumere in appalto la gestione tecnica di servizi pubblici e privati nei settori delle proprie attività, nonché la gestione di opere ed impianti attinenti agli stessi servizi ed attività; =====
- svolgere attività di realizzazione completa di opere per conto degli Enti Locali soci e affidatari del servizio, nonché di soggetti privati, nell'ambito della normativa esistente; =====
- gestione di iniziative di formazione nelle materie dei servizi pubblici locali; =====
- assistenza tecnica agli impianti ed alle apparecchiature relativamente ai settori di propria attività; =====
- manutenzione degli automezzi della Società e di altri enti. =====

La Società potrà inoltre compiere in generale qualunque attività necessaria e utile alla realizzazione dell'oggetto sociale e in particolare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche e Società, concedendo le opportune garanzie personali e/o reali, sia mobiliari, sia immobiliari e stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, il tutto nel rispetto della normativa in materia in vigore. =====

La Società potrà infine assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali; simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma, salvo che mediante conferimento di beni in natura, e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario. =====

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. =====

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

===== TITOLO II =====

===== Capitale sociale-azioni-obbligazioni =====

===== Art. 5 =====

Il capitale sociale è di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero), diviso in numero 1.100.000 (unmilionecentomila) azioni ordinarie nominative da nominali 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, aventi tutte parità di diritti. =====

===== Art. 6 =====

Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuta sia direttamente che indiretta-

mente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge. =====

E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o di diritto di opzione idoneo a far venir meno la esclusività del capitale pubblico. =====

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti in natura, ma sempre salvaguardando la totalità del capitale pubblico di cui al 1° comma. =====

Le delibere di aumento del capitale sociale che fossero in contrasto con i primi tre commi del presente articolo saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del Codice Civile. =====

Gli atti di trasferimento di azioni eventualmente posti in essere dai soci dovranno rispettare i requisiti di cui ai commi precedenti. =====

L'annotazione nel libro dei soci del trasferimento delle azioni o dell'aumento di capitale che comportino violazione di quanto previsto ai primi tre commi del presente articolo deve essere rifiutata dagli Amministratori. =====

Per le azioni detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso può essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono però computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. =====

Nel caso in cui un socio intenda alienare la sua partecipazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione percentuale al numero di azioni possedute rispetto all'intero capitale sociale. =====

Il socio che intende alienare dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo a cui intende vendere, le modalità del pagamento. =====

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il proprio Presidente, provvederà a trasmettere la comunicazione a tutti gli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione all'acquisto della partecipazione posta in vendita, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata, inviata al Presidente dello stesso, entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta e degli altri elementi di cui sopra. =====

Nel caso in cui gli altri soci non esercitassero la prelazione entro il suddetto termine, il socio cedente potrà alienare la partecipazione posta in vendita ad un terzo acquirente, dotato delle caratteristiche previste all'articolo 6 comma 1, solo al prezzo e alle condizioni contenute nella propria originaria comunicazione, sempre che detta alienazione avvenga entro sei mesi dalla data entro cui il socio pubblico avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto. =====

Nel caso in cui uno o più soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, si accrescerà il diritto di prelazione degli altri soci, ciascuno in proporzione percentuale al numero di azioni possedute calcolata detraendo dal capitale sociale le azioni del o dei soci che non intendono esercitare la prelazione. =====

===== Art. 7 =====

Le azioni sono nominative ed indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. =====

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto. =====

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci. =====

I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un am-

ministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 8 =====

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. =====

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di valersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del Codice Civile. =====

Art. 9 =====

Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti. E' escluso il diritto di opzione a favore dei soci nel caso in cui l'aumento di capitale sia determinato dall'ingresso nella compagine sociale di un nuovo Comune. Qualora i soci non esercitassero l'opzione loro spettante, l'aumento di capitale sarà eseguito per la sola quota sottoscritta dal nuovo socio. =====

Art. 10 =====

La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e con modalità di legge. =====

TITOLO III =====

Assemblea =====

Art. 11 =====

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. =====

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. =====

Art. 12- =====

L'Assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da comunicarsi ai Soci mediante lettera raccomandata o telefax o messaggio di posta elettronica certificata, da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione potrà avvenire anche fuori della sede sociale, purché in Italia. =====

Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. =====

Anche senza formale convocazione, l'Assemblea è egualmente valida qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla riunione la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti l'Organo di Controllo. =====

Art. 13 =====

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, entro 180 giorni dalla sopradde-tta chiusura, per l'approvazione del bilancio. ==

L'Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge. =====

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. =====

E' richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per il compimen-

to da parte dell'organo amministrativo di atti aventi ad oggetto investimenti per importi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero). =====

===== Art. 14 =====

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. =====

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni riguardanti l'aumento del capitale sociale, mediante versamento in numerario, per il quale è sufficiente la maggioranza di legge. =====

Per deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto ed all'approvazione dei Regolamenti, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza qualificata dei quattro quinti delle azioni di partecipazione all'intero capitale sociale. =====

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti. =====

===== Art. 15 =====

Ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo stabilisca i soci possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati. Di ciò si farà menzione nell'avviso che convoca l'assemblea. =====

===== Art. 16 =====

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto della stessa ed accertare i risultati delle votazioni. =====

===== Art. 17 =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato se nominato o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio presidente. =====

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea. =====

Nei casi stabiliti dalla legge, o in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio. =====

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario; le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. Le riunioni della Assemblea si potranno svolgere anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del verbale sul relativo libro sociale. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **Amministrazione** =====

===== **Art. 18** =====

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. =====

L'Assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri dispari, non inferiore a 3 e non superiore a 5. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175. ==

Gli Amministratori devono avere una comprovata esperienza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici, aziende speciali, società a partecipazione pubblica o privata o mista. =====

Gli Amministratori non devono incorrere in cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalle normative di tempo in tempo vigenti. =====

Non possono assumere la carica di Amministratore i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Organismi di diritto pubblico soci o comunque controllanti o vigilanti. =====

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono nominati dall'Assemblea, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Comitato di controllo e coordinamento previsto dal Regolamento per il controllo analogo, se istituito. =====

In mancanza degli indirizzi del Comitato di controllo e coordinamento previsto dal Regolamento per il controllo analogo, e salva diversa, unanime, delibera dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni socio può presentare una sola lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. =

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. =====

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, per l'ultimo Consigliere da eleggere, viene preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità verrà eletto il Consigliere più anziano. =====

Qualora si sia proceduto alla nomina con il sistema di voto di lista e nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, i restanti cooptano e l'Assemblea poi nomina il primo non eletto nella lista a cui apparteneva l'Amministratore da sostituire. Nel caso in cui, invece, per la nomina si sia proceduto senza il sistema del voto di lista e quindi per nomina diretta, i consiglieri restanti sostituiscono il o i consiglieri cessati nel rispetto, comunque, del limite massimo di cui al comma 2, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Comitato di controllo e coordinamento previsto dal Regolamento per il controllo analogo, se istituito. L'Amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina. =====

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause, vengono a mancare più della metà degli Amministratori componenti del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione,

e gli Amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. =====

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30/11/2012 n. 251, la composizione delle liste se comprendenti un numero di candidati pari o superiore a tre, oppure la indicazione dei candidati in caso nomina diretta senza sistema di lista, devono essere formulate dai soci in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione sia garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei componenti nella prima nomina successiva all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012 e, successivamente, almeno un terzo dei componenti. Tale proporzione dev'essere garantita anche in caso di sostituzione di consiglieri venuti a mancare prima della scadenza del mandato. =====

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato; gli stessi sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del Codice Civile. =

Il compenso all'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea ordinaria che li nomina.

Ai sensi dell'articolo 2389 comma 2 del Codice Civile, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. =====

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. =====

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività. =====

E' vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi Sociali. =====

L'Assemblea non può istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società. =====

===== Art. 19 =====

L'Assemblea nomina il Presidente e il Vice Presidente. =====

Le deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente se autorizzata dall'Assemblea. =====

Ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lettera b) del Decreto Legislativo numero 175/2016 e successive modifiche e integrazioni, la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di indicazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. ===

===== Art. 20 =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri se il Consiglio è composto da cinque membri o da uno dei suoi membri se il Consiglio è composto da tre componenti. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale. ===

===== Art. 21 =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice

Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'adunanza l'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso contrario, il Consigliere più anziano di età. =====

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica e nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti almeno 24 ore prima al domicilio di ogni Consigliere. =====

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'articolo 2405 del Codice Civile. =====

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con le maggioranze di legge. Tuttavia, vengono prese con una maggioranza di 4/5 dei presenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che concernono: =====

- nomina delle cariche sociali e determinazione dei relativi poteri; =====
- approvazione dei piani operativi annuali e pluriennali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====
- alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per singola transazione; =====
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma; =====
- le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni singolo atto; =====
- compravendite e permuta di beni immobili; =====
- assunzione di mutui superiori a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni singolo atto; =====
- proposte di aumento di capitale ed emissione di obbligazioni; =====
- proposte di modifiche statutarie. =====

===== Art. 22 =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori di questi un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza. =====

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. =====

===== Art. 23 =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. =====

===== Art. 24 =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente e/o ad uno dei suoi membri che, se nominato, assume la qualifica di Amministratore Delegato. =====

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a: =====

- a) approvazione dei piani operativi annuali e pluriennali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====
- b) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how; =====
- c) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma; =====
- d) le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti; =====
- e) compravendite e permuta di beni immobili; =====
- f) assunzione di mutui, =====
- g) le assunzioni, i licenziamenti e lo stato giuridico ed economico del personale;
- h) i regolamenti, che ritiene necessari adottare per il buon funzionamento della società e gli adeguamenti del presente Statuto alle disposizioni normative, tranne quelli demandati all'Assemblea per normativa o disposizione statutaria; =====
- i) la predisposizione entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ciascun anno, di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo numero 175/2016 e l'informativa all'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera l). Qualora dagli anzidetti programmi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta, senza indugio, ed ai sensi dell'articolo 14 dello stesso Decreto Legislativo n. 175/2016, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggere gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento; =====
- l) la relazione annuale sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto Legislativo numero 175/2016 che trasmette all'Assemblea per l'esame e l'approvazione; =====
- m) la proposta all'Assemblea dell'eventuale proroga, o dell'eventuale scioglimento o della messa in liquidazione della società. =====

La rappresentanza sociale della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai Terzi spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro. =====

La suddetta rappresentanza spetta altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa. =====

E' deferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominato, con firma singola, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarle. =====

===== Art. 25 =====

Il potere di controllo da parte dei soci viene esercitato secondo la disciplina del controllo analogo contenuta nell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 14 comma 3. =====

Fermi restando i poteri di controllo stabiliti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento previsto dal comma 1, i soci hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e hanno diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale. =====

===== TITOLO V =====

===== Collegio Sindacale =====

===== Art. 26 =====

a) Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. =====

b) Salva diversa, unanime, delibera dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di due distinte liste presentate dai soci, una per i Sindaci effettivi ed una per i supplenti, in ciascuna delle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni socio può presentare una sola lista per i Sindaci effettivi ed una sola per i supplenti. Le liste non possono contenere candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge vigente in materia. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di legge per la carica. =====

In primo luogo si procede all'elezione dei sindaci effettivi. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito, secondo il numero dei sindaci da eleggere. =====

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. =====

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, per l'ultimo Sindaco da eleggere, viene preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità verrà eletto il Sindaco più anziano. L'assemblea dei soci procederà alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra coloro che risulteranno eletti. =====

In secondo luogo, con elezione distinta, ma con le stesse modalità di cui sopra, si procederà all'elezione dei Sindaci supplenti. =====

c) L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale. =====

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. =====

d) Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche mediante mezzi di comunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. =====

e) La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione di almeno uno dei Sindaci effettivi assicura al Collegio Sindacale l'informativa prevista dall'articolo 150, 1° comma, del D. Lgs. 58/98, con riferimento agli argomenti trattati nelle sedute medesime. In caso di assenza di tutti i Sindaci effettivi, l'informazione al Collegio si realizza mediante il tempestivo invio agli stessi del verbale della seduta.

f) Salvo il caso in cui il controllo contabile sia esercitato da una Società di Revisione in forza di obblighi di legge a carico della Società e il caso in cui, indipendentemente da ciò, sia stato nominato un Revisore dei Conti o una Società di Revisione, il Collegio Sindacale eserciterà il controllo contabile della Società. =====

g) ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30/11/2012 n. 251, la composizione delle liste dei candidati alla carica di Sindaci effettivi deve essere formulata dai soci in modo da assicurare che nella composizione del Collegio Sindacale sia garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Se nel corso del man-

dato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. =====

===== TITOLO VI =====

===== Bilanci e utili =====

===== Art. 27 =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. =====

===== Art. 28 =====

L'utile di esercizio sarà ripartito come segue: =====

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; =====
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli Azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciali, a erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo. =====

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società. =====

===== TITOLO VII =====

===== Scioglimento e liquidazione della Società =====

===== Art. 29 =====

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, fissandone i poteri e i compensi. =====

===== Art. 30 =====

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia. =====

F.to Piercarlo Pellegrino =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====